

NOVITÀ LAVORO & PREVIDENZA

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 12 LUGLIO

A CURA DI **Arturo Rossi e Monica Vicario**

Formazione: intese a livello regionale

Apprendistato

Ministero del Lavoro, interpello 9 giugno 2010, n. 25

* **Formazione interna.** A seguito della sentenza 14 maggio 2010, n. 176 della Corte costituzionale, il ministero del Lavoro ha risposto a un quesito sulla corretta applicazione dell'articolo 49, comma 5-ter, del Dlgs 276/2003. Il ministero ha affermato che il principio di leale collaborazione richiamato dalla sentenza va osservato e applicato attraverso apposite intese a livello regionale con le parti sociali, le quali dovranno tener conto della necessaria diversificazione che occorre garantire fra i diversi percorsi formativi previsti dall'articolo 49, Dlgs 276/2003. In tal senso è quindi evidentemente fatta salva la disciplina contrattuale già adottata ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 49, che potrà essere modificata a seguito e sulla base delle intese di cui sopra. Tali considerazioni consentono di affermare la correttezza anche di quelle previsioni contrattuali che disciplinano l'apprendistato da svolgersi in cicli stagionali.

Autotrasporto c/terzi

Ministero del Lavoro, interpello 9 giugno 2010, n. 25

* **Indennità collaboratori.** Il ministero del Lavoro ha risposto a un quesito in merito alla possibilità di considerare esenti da contribuzione previdenziale le somme corrisposte, anche con carattere di abitualità, sotto forma di «indennità di trasferta», da una società committente esercente attività di autotrasporto per conto di terzi agli autotrasportatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (ex articoli 61 e seguenti, Dlgs 276/2003). Secondo il ministero, le somme riconosciute, anche con carattere di continuità, ai lavoratori delle imprese di

autotrasporto, non correlate a una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti: a) non rivestono natura meramente retributiva; b) rientrano solo in parte nella base imponibile (ai fini fiscali e contributivi); c) più precisamente vi rientrano non già nella misura del 50%, bensì nella misura eccedente gli importi di cui all'articolo 51, comma 5, Tuir e cioè nella misura di euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero. D'altra parte la prassi contrattuale da tempo vigente è conforme al quadro giuridico ora delineato senza che si rinvenga, sul punto, alcun contenzioso giudiziario.

Cassa integrazione

Ministero del Lavoro, interpello 5 luglio 2010, n. 26

* **Edilizia e affini.** Il ministero del Lavoro è stato interpellato sulle modalità di fruizione della Cassa integrazione guadagni ordinaria nel settore dell'edilizia e affini. È stato chiesto se sia possibile effettuare periodi di proroga a zero ore, secondo la normativa vigente per l'industria (articolo 6, legge 164/1975) che, peraltro, prevede la procedura di consultazione sindacale. L'articolo 1, comma 1, legge 427/1975, riguardante i lavoratori dell'edilizia e affini, stabilisce che l'integrazione salariale è corrisposta fino a un massimo di tre mesi continuativi «prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo di complessivo di 12 mesi». Di contro, l'articolo 6, comma 1, legge 164/1975, riguardante le imprese industriali, prevede che l'integrazione è corrisposta fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi e che «in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 12 mesi». Tali norme, subordinate a una eccezionalità degli eventi che giustificano la proroga della cassa integrazione, sono dettate dalla stessa ratio. Pertanto – sostiene il ministero – la norma che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una ripresa pur parziale dell'attività

lavorativa trova applicazione per tutte le imprese industriali, settore edile compreso.

Disabili

Ministero del Lavoro, interpello 6 luglio 2010, n. 30

* **Permessi e congedi.** Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in ore, retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (articolo 33, comma 3, legge 104/1992). Una questione sempre più spesso dibattuta è quella delle modalità di fruizione dei permessi mensili e del preavviso dovuto al datore di lavoro. Il ministero afferma il contemperamento del diritto all'assistenza del disabile con il buon andamento dell'attività imprenditoriale, specificando che si deve ritenere possibile una programmazione dei permessi con cadenza settimanale o mensile, quando il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad avere un'effettiva assistenza e purché si seguano criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. Tuttavia, le esigenze di assistenza e di tutela del disabile prevalgono sempre sulle esigenze imprenditoriali ed è possibile fruire del congedo straordinario per assistere il disabile anche se egli presta attività lavorativa.

Nuove norme Ue in materia di sicurezza

Inps

Circolari da 82 a 88 del 1° e 2 luglio 2010

* **Norme in tema di sicurezza nella Ue.** Dal 1° maggio 2010, il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 stati membri della Ue è disciplinato dalle norme del regolamento Ce 883 del 29 aprile 2004, così come modificato dal regolamento Ce 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione Ce 987 del 16 settembre 2009. Le norme precedenti continuano ad essere applicate solo in casi determinati. Con la circolare 82 del 1° luglio 2010, l'Inps fornisce chiarimenti in merito ai principi e alle disposizioni generali dei nuovi regolamenti. Tra queste, assumono particolare importanza le norme relative allo scambio telematico delle informazioni tra le istituzioni degli stati membri della Ue, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di trasmissione, trattazione e definizione delle pratiche da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria. Con circolare 83 del 1° luglio 2010, l'Inps si occupa della legislazione applicabile e dei distacchi. La nuova normativa si propone di semplificare e rendere più flessibili le disposizioni per una maggiore e più efficace tutela dei cittadini che si spostano all'interno della comunità. Per realizzare tale obiettivo, in linea di principio, una sola legislazione deve essere sempre applicabile. In caso di difficoltà nella determinazione della legislazione, i nuovi regolamenti prevedono la possibilità di applicare una legislazione in via provvisoria. Peraltro, in presenza di divergenze tra due o più stati membri è prevista una procedura di conciliazione per stabilire la legislazione da applicare. Sono, inoltre, previste norme speciali per alcune categorie di persone o attività e disposizioni più precise e dettagliate per le persone che lavorano simultaneamente in due o più stati membri. Con la circolare 84/2010, l'Inps si occupa del recupero di prestazioni indebitamente

erogate e di contributi nonché di diritti delle istituzioni degli stati membri nei confronti di terzi responsabili. Con la circolare 85/2010, vengono illustrate le regole in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni. Con la circolare 86/2010, si illustrano le regole in materia di prestazioni familiari. Con la circolare 87/2010, vengono fornite istruzioni in materia di prestazioni di malattia e maternità. Infine, con circolare 88/2010, si forniscono istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche.

«Il Sole 24 Ore» del 2 e 3 luglio 2010

Circolare 91 del 9 luglio 2010

▪ **Versamenti volontari 2010 e chiarimenti.** La prosecuzione dei versamenti volontari è compatibile con il lavoro occasionale di tipo accessorio. Questo è uno dei chiarimenti forniti dalla circolare 91/2010 dell'Inps, con la quale sono stati diramati i numeri dei versamenti volontari per il 2010, le cui aliquote di riferimento sono uguali al 2009, non essendosi verificata alcuna variazione dell'aliquota Ivs del fondo dipendenti. In particolare, quanto al lavoro accessorio, viene ammessa la compatibilità della prosecuzione volontaria giustificandola con il fatto che il comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 184/1997 prevede che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Di conseguenza, la natura della prestazione di carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale, esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie individuate dalla norma citata, e quindi non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione separata o al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Inoltre, l'Inps chiarisce che durante l'erogazione

dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale il relativo periodo è assimilato a contribuzione figurativa utile per il diritto a pensione, quindi non è possibile versare contemporaneamente la contribuzione volontaria. Per i periodi di lavoro socialmente utili, le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, rilasciate in epoca antecedente la pubblicazione della circolare in esame, devono essere considerate validamente concesse se la decorrenza non è anteriore al 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del Dlgs 184/1997; se tali autorizzazioni sono state rilasciate con decorrenza precedente, si dovrà procedere alla posticipazione della decorrenza, fissandola al 24 gennaio 1998, primo sabato successivo alla data di entrata in vigore della norma citata.

«Il Sole 24 Ore» del 10 luglio 2010

Messaggio 18232 dell'8 luglio 2010

▪ **Erogazione della «quattordicesima».** Pensioni minime più consistenti con la rata di luglio; infatti, è stata corrisposta la cosiddetta "quattordicesima". Lo ha comunicato l'Inps con messaggio 18232/2010, sottolineando che per quest'anno la somma aggiuntiva viene erogata sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2010, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni. Invece, a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2010 in poi, la corresponsione sarà effettuata successivamente. La prestazione era stata introdotta dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 127/2007, che ha previsto, a decorrere dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantatreenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di

previdenza obbligatoria. Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età e per quest'anno sono interessati tutti coloro che sono nati prima del 1° gennaio 1947. L'aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età. In maniera analoga, il beneficio viene attribuito in modo proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi: ci si riferisce, in particolare, alle pensioni di nuova liquidazione con decorrenza successiva al 1° gennaio. L'importo spettante varia in funzione della contribuzione complessiva posseduta dall'interessato, e cioè: 336 euro per coloro che hanno fino a 15 anni se dipendenti e fino a 18 anni se autonomi; 420 euro per una contribuzione superiore a 15 anni e fino a 25 anni se dipendenti e fino a 28 anni se autonomi; 504 euro, oltre 25 anni se dipendenti e oltre 28 anni se autonomi. La "quattordicesima" viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti previsti, in relazione agli anni di contribuzione.

«Il Sole 24 Ore» del 10 luglio 2010

Pubblico impiego

Dipartimento Funzione pubblica, parere Uppo 16 giugno 2010, n. 5

▪ **Personale diversamente abile.** Il Dipartimento della Funzione pubblica si è espresso su un quesito in merito alle assunzioni di personale diversamente abile, ai fini del completamento della quota di riserva (articolo 3, legge 12 marzo 1999, n. 68). Il quesito verte sulla possibilità di realizzare la copertura della quota di riserva per il personale in oggetto mediante assunzione di personale part time (in sostanza, se la copertura è di una unità tempo pieno, si chiede se è possibile assumerne due part time). La legge (articolo 3, legge 68/1999) fornisce le percentuali che devono essere garantite a tutela dei disabili, ma non fornisce

indicazioni in relazione alla tipologia contrattuale (part time o tempo pieno); stabilisce che in relazione alla determinazione del numero dei soggetti diversamente abili da assumere, al fine della determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale, in caso di lavoratori part time essi vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto. Pertanto, è da ritenere ammissibile il conteggio del part time ai fini della copertura della quota.

Semplificata la procedura per erogare il Tfs

Inpdap, nota 7 luglio 2010, n. 32

▪ **Certificazione unica.** L'Inpdap semplifica l'iter amministrativo per la liquidazione del trattamento di fine servizio, prevedendo un'unica procedura di certificazione valida sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio), mediante l'utilizzo del PAO4 per la elaborazione e liquidazione del Tfs. Già ai fini pensionistici, e dal 1° marzo 2010 anche ai fini Tfs, amministrazioni ed enti datori di lavoro inviano telematicamente il modello PAO4 all'indirizzo PensioniS7@inpdap.gov.it. Contestualmente le amministrazioni inviano alla sede provinciale competente una copia cartacea del PAO4 con timbro e firma in originale del dirigente responsabile. Le amministrazioni devono specificare il motivo dell'invio: solo pensione, pensione e Tfs, solo Tfs. Nella sezione "modulistica" sono stati inseriti di recente i nuovi moduli di PL1, PL2 e 350/P. A eccezione del comparto scuola, tale modalità di certificazione dei dati necessari alla elaborazione del Tfs deve essere considerata residuale rispetto all'uso del PAO4 da parte delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro e deve essere utilizzata esclusivamente qualora la certificazione per via telematica non sia possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(La precedente puntata sulle novità previdenziali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 5 luglio)